INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Art. 27

Potenziamento della ferrovia Trento-Malè

Il limite massimo della spesa a carico dello Stato per la trasformazione e per il potenziamento della ferrovia Trento-Male', gia' stabilito in lire 3.954.600.000 dalla legge 23 luglio 1957, n. 666, e' elevato a lire 6.295 milioni. A tale scopo e' autorizzata la maggiore spesa di lire 2.340.400.000. (6a)

Versione in vigore dal 1 dicembre 1966, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in favore dell'economia nazionale
Estremi	Legge 24 luglio 1959, n. 622
Capo	IX — Potenziamento trasporti in concessione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1959

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6a) La L. 31 ottobre 1966, n.951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per la ferrovia Trento-Male' il divieto posto dall'articolo 1 della legge 6 gennaio 1963, n. 14, riguarda soltanto la concessione di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, anche se in forma di integrazione, variazione o rettifica dei contributi elevati a norma dell'articolo 27 della legge 24 luglio 1959, n. 622."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-favore-dell-economia-nazionale/art-27-potenziamento-della-ferrovia-trento-male/versione/11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it